

DIRETTIVA (UE) 2017/433 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 2017****che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/43/CE si applica a tutti i prodotti per la difesa specificati nell'allegato, che dovrebbero corrispondere all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, adottato originariamente dal Consiglio il 19 marzo 2007.
- (2) Il 14 marzo 2016 il Consiglio ha adottato una versione aggiornata dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ⁽²⁾.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della direttiva 2009/43/CE.
- (4) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ⁽³⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
- (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per i trasferimenti UE di prodotti per la difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 2009/43/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 15 giugno 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 22 giugno 2017.

⁽¹⁾ GUL 146 del 10.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GUC 122 del 6.4.2016, pag. 1.

⁽³⁾ GUC 369 del 17.12.2011, pag. 14.

